Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

## Testo unico in materia di sport.

## 24 ter

(attività di prevenzione e contrasto al doping)(1)(2)(3)

- 1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.
- 2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione definisce le linee di attività per la lotta al doping nell'ambito della pianificazione in materia di prevenzione.
- **3.** Gli interventi previsti nei commi 1 e 2 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.

## Note:

- 1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 1, L. R. 15/2009
- 2 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera n), L. R. 15/2014
- 3 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009